



## BANDO “CITTA’ CHE LEGGE” 2020

“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”

### Domande frequenti

(ultimo aggiornamento 16.03.2021)

- 1. D. È possibile presentare istanza per essere qualificati “Città che legge” e poter ottenere il requisito di partecipazione al Bando “Città che legge” 2020?**

**R.** No, al momento non è possibile presentare domanda per ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, i termini di presentazione dell’istanza sono scaduti il 28 Febbraio 2020.

- 2. D. I Comuni che non hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 possono candidare i loro progetti al Bando “Città che legge” 2020?**

**R.** No, possono presentare domanda di finanziamento solo i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 202-2021 di cui all’Allegato C.“

- 3. D. È possibile creare una rete di Comuni limitrofi, tutti con la qualifica “Città che legge” 2020-2021, ma appartenenti a sezioni diverse per numero di abitanti?**

**R.** Sì, “*Ciascun Comune interessato può presentare una sola domanda, individualmente o in rete con altri Comuni, qualificati anch’essi “Città che legge” nel biennio 2020-2021. In caso di Comuni in rete, il finanziamento ammissibile per il progetto presentato sarà quello relativo alla sezione corrispondente alla somma degli abitanti dei Comuni componenti la rete. In tal caso, i Comuni coinvolti conferiscono formalmente mandato al Comune Capofila che presenta il progetto in nome e per conto degli altri Comuni, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con gli altri soggetti e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del finanziamento, copia dell’atto di conferimento del mandato*”. (cit. Art. 2 del Bando).

- 4. D. In caso di Comuni che partecipano in rete qual è il finanziamento ammissibile?**

**R.** “*In caso di Comuni in rete, il finanziamento ammissibile per il progetto presentato sarà quello relativo alla sezione corrispondente alla somma degli abitanti dei Comuni componenti la rete*”. (cit. Art.2).

- 5. D. Un Comune vincitore nell’edizione precedente del Bando: “Città che legge” 2019, può presentare domanda di partecipazione?**

**R.** No. “*Tutti i Comuni coinvolti non devono aver ottenuto finanziamenti – individualmente o in rete – nell’edizione precedente del Bando*” (“Città che legge” 2019) (cit. Art.2).

**6. D. La nostra città era fra i Comuni accreditati come “Città che legge” nel biennio 2018-2019, è possibile partecipare al bando “Città che legge” per l'annualità finanziaria 2020.**

**R.** No, il Bando “Città che legge” 2020 è riservato alle città qualificate “Città che legge” per il biennio 2020-2021 come da Allegato C al Bando.

**7. D. È consentita la partecipazione al Bando anche senza aver stipulato il Patto locale per lettura?**

**R.** Sì, il Bando consente, in prima istanza, la partecipazione anche senza la presenza del Patto per la lettura. La mancata presenza del Patto in fase finale del progetto (Art. 15 - Revoca e decadenza del finanziamento) sarà motivo di revoca e decadenza.

**8. D. Un Comune che ha vinto il Bando “Città che legge” 2018 può candidarsi all’edizione di “Città che legge” 2020?**

**R.** Sì, *“tutti i Comuni coinvolti non devono aver ottenuto finanziamenti – individualmente o in rete – nell’edizione precedente del Bando (“Città che legge” 2019)”* (cit.).

**9. D. In riferimento all’Art. 2 del Bando, cosa s’intende con la dizione “limitrofo”, “Comuni limitrofi”?**

**R.** Si considerano limitrofi i Comuni delimitati da confini amministrativo-territoriali.

**10. D. È ammissibile un progetto con una rete di Comuni non limitrofi?**

**R.** Sì. A tal proposito il Bando all’Art. 2 prevede che *“La rete dei Comuni dovrà interessare un ambito territoriale preferibilmente limitrofo al fine di non rendere il progetto dispersivo e non coerente con l’idea di rete”*.

Pertanto, ai **fini dell'ammissibilità**, i Comuni potranno essere anche **non** limitrofi. La Commissione valuterà la coerenza della rete in relazione al progetto presentato e alle specificità del territorio.

**11. D. In relazione alle spese ammissibili: l'acquisto di scaffalature o box per i libri è un costo ritenuto ammissibile?**

**R.** Nel rispetto della disciplina dell’Art. 4 del Bando – Spese ammissibili – saranno considerate ammissibili tutte le spese funzionali alla realizzazione del progetto che la Commissione avrà ritenuto meritevole di finanziamento.

Pertanto, sarà cura del soggetto proponente motivare le diverse tipologie di spese previste (descrivendone la coerenza rispetto al progetto nell’apposito box dell’Allegato A, sezione III.2 Contenuti della proposta progettuale al punto “Tempi e modalità di realizzazione delle fasi progettuali e quantificazione dell’investimento complessivo – bilancio preventivo di massima”).

Il proponente dovrà, inoltre, riportare anche nel modello IV “Stima dei Costi delle attività di progetto per cui si richiede il finanziamento” presente nel Formulario (Allegato A) la **voce di costo congruente** con la spesa da effettuare. La coerenza dei costi in relazione alle attività proposte sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

**12. D. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel Bando?**

**R.** No, le istanze di partecipazione al Bando “Città che legge” 2020 devono essere trasmesse secondo le modalità di cui all’Art.7, esclusivamente tramite PEC - posta elettronica certificata - al seguente indirizzo: [mbac-c-ll.banditi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-c-ll.banditi@mailcert.beniculturali.it).

Ai sensi dell’Art. 8 - Istruttoria formale e cause di inammissibilità - le domande, presentate secondo modalità diverse e inoltrate ad un indirizzo PEC difforme da quello indicato nel Bando, saranno inammissibili.

Si invita pertanto a rinviare la domanda di partecipazione all’indirizzo PEC corretto:

[mbac-c-ll.banditi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-c-ll.banditi@mailcert.beniculturali.it), entro i termini prescritti.

**13. D. Cosa si intende per personale interno?**

**R.** Sarà considerato “personale interno” il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale.

Non è considerato “personale interno” la risorsa in servizio presso società partecipate (“in house”) del Comune, o presso soggetti terzi gestori dei servizi.

**14. D. Il Comune proponente deve allegare anche eventuali lettere di intenti firmate da quelli che nel bando vengono definiti come "attori/partner (pubblici, privati, terzo settore) che si intende attivare per lo sviluppo del progetto"?**

**R.** No, ai fini dell'ammissibilità è necessario solo l'invio della documentazione prescritta nel Bando (Art.7).

**15. D. Il cofinanziamento comunale può esprimersi anche attraverso la valorizzazione del personale interno?**

**R.** Sì, il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale può coprire *“le spese per il personale dipendente o comunque interno, formalmente assegnato alla realizzazione delle attività previste, sono ammissibili per missioni, rimborsi spese e straordinari entro il limite massimo consentito del 15% del totale dei costi.”* (Art. 4 – Spese ammissibili).